



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 30 NOVEMBRE 2007

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2007 - N. 30	(4.6.1)	
Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali		2
LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2007 - N. 31	(1.5.0)	
Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione		5

Anno XXXVII - N. 245 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2007021)

**Legge regionale 28 novembre 2007 - n. 30
Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali**

(4.6.1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali», limitatamente agli articoli 1, 5 bis, 5 ter e 5 quater)**

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: «**TITOLO I – Disposizioni generali**»;
- b) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia.»;
- c) il comma 2 dell'articolo 1 è abrogato;
- d) al comma 2 bis dell'articolo 1, le parole «e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive» sono soppresse;
- e) prima dell'articolo 2 sono inserite le seguenti parole: «**TITOLO II – Disciplina delle vendite straordinarie**»;
- f) prima dell'articolo 5 bis sono inserite le seguenti parole: «**TITOLO III – Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali**»;
- g) l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5 bis**(Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa)**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

- a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;
- b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati,

non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d) in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

- a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;
- b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1.

9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

- a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
- b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;
- c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
- d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
- e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

12. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario

di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12 del presente articolo, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

14. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.»;

- h) dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

«Art. 5 ter

(Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari)

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente legge nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.»;

- i) dopo l'articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

«Art. 5 quater

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;
- b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);
- c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;
- d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali

degli orari nei comuni che si sono dotati di questo strumento;

- e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.».

Art. 2

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Al fine di garantire la programmazione annuale degli orari di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa da parte dei comuni, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater della l.r. 22/2000, come modificate dalla presente legge, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. Dal termine di cui al comma 1 sono o restano abrogati:

- a) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
- b) l'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
- c) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
- d) gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio) e relativi provvedimenti attuativi;
- e) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 i comuni individuano le giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 5 bis, comma 5, lettera d) e comma 7 della l.r. 22/2000, come modificato dalla presente legge.

4. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti di cui alla l.r. 13/2000, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 novembre 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/464 del 20 novembre 2007)

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate (*)

Nuovo testo dell'art. 3 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia»

Art. 3

(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)

1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

3. ...

(*) Il nuovo testo entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data del presente fascicolo

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 3 aprile 2000, n. 22 «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia.

2. ...

2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate (*)

Nuovo testo dell'art. 13 della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"»

Art. 13

(Disposizioni particolari)

1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.

2. ...

3. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 114/98 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. n. 114/98. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni caso contrario il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

4. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

5. Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 114/98 si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

(*) Il nuovo testo entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data del presente fascicolo

(BUR2007022)

Legge regionale 28 novembre 2007 - n. 31
Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo
123, terzo comma, della Costituzione

(1.5.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui può essere sottoposta, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria con la quale si approva o modifica lo Statuto della Regione Lombardia.

Art. 2
(Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria)

1. La deliberazione legislativa statutaria, approvata ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione della deliberazione legislativa nel Bollettino Ufficiale della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, con l'intestazione «Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo della deliberazione legislativa statutaria, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della presente legge.

3. Nella pubblicazione di cui al comma 2 è indicato anche il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa referendaria popolare, corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

4. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 3
(Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum)

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2 non vengono presentate richieste di referendum e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula: «Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva «La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia».

Art. 4
(Promozione del referendum)

1. L'iniziativa per il referendum di cui all'articolo 123, terzo

comma, della Costituzione, deve indicare la deliberazione legislativa statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché il quesito da sottoporre a referendum.

2. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: «Approvate il testo della deliberazione legislativa statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...».

Art. 5
(Iniziativa referendaria popolare)

1. Gli elettori della Regione che intendono esercitare l'iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non più di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la documentazione prescritta dall'articolo 4 e il testo del quesito referendario presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.

2. L'Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dal ricevimento, informa dell'iniziativa referendaria il Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, e designa il responsabile del procedimento. Della iniziativa referendaria è tempestivamente informato anche il Consiglio regionale.

Art. 6
(Rappresentanti dei sottoscrittori)

1. All'atto del deposito di quanto prescritto dall'articolo 4, i promotori indicano i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali indicazioni sono riportate nel verbale di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I rappresentanti di cui al comma 1:

- ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso;
- esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. I rappresentanti agiscono congiuntamente, salvo diversa previsione da riportarsi nel verbale di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Le eventuali comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o per via telematica, chiedendo conferma del ricevimento della comunicazione.

Art. 7
(Raccolta e autentica delle firme)

1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte su moduli redatti secondo un fac-simile predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, contenente la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte nell'articolo 4.

2. Sui moduli, recanti nell'intestazione di ogni pagina il quesito referendario, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

3. Sono competenti per l'autenticazione delle firme:

- tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge

21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);

b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme complessivamente autenticate.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Lombardia è attestata dai relativi certificati, anche collettivi.

Art. 8

(Verbale di deposito della richiesta di referendum)

1. Il responsabile del procedimento presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redige il verbale di deposito attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria, corredata dai moduli contenenti le firme, raccolte e autenticate a norma dell'articolo 7, di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'articolo 6 che provvedono al deposito, attestante:

- a) il numero delle firme depositate e autenticate;
- b) il numero dei certificati elettorali allegati.

3. Il verbale, comprovante l'avvenuto deposito, è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti ai quali è rilasciata copia conforme all'originale dello stesso.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta referendaria, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvenuto deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Verifica delle firme)

1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e della regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata redigendo apposito rapporto. Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o informazioni assegna ai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'articolo 6 un termine non superiore a dieci giorni per provvedere.

2. Entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto ovvero entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato ai rappresentanti dei sottoscrittori ai sensi del comma 1, l'Ufficio di Presidenza accerta la regolarità della richiesta referendaria. Della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza viene data comunicazione ai rappresentanti dei sottoscrittori e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10

(Esito negativo della verifica - Promulgazione della legge statutaria)

1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum derivante da accertati difetti circa il numero, le attestazioni di qualità di elettore dei sottoscrittori o le autenticazioni e ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria di cui all'articolo 2, comma 2, e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, la legge statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 9, comma 2, con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta

di referendum presentata in data è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva: «La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.».

Art. 11

(Esito positivo della verifica - Indizione del referendum)

1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione ad indire il referendum, fissandone, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

2. Se, prima dell'indizione del referendum, interviene la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può ritardare l'emanazione del decreto di indizione fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1 per consentire lo svolgimento contemporaneo di eventuali ulteriori referendum.

3. Se la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie interviene nel periodo intercorrente tra la data del decreto di indizione e quella di svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare la data già fissata e rinviarla non oltre i successivi sei mesi, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, conservano efficacia le attività e le operazioni relative al referendum già indetto.

4. Il decreto di cui al comma 1, è trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sindaci, ai presidenti delle corti di appello e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume opportune iniziative per l'informazione dei cittadini sul contenuto della deliberazione legislativa statutaria sottoposta a referendum.

6. I sindaci danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum con appositi manifesti.

7. Qualora prima dello svolgimento del referendum siano indette altre consultazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il competente organo statale, può disporre, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, che il referendum previsto dalla presente legge si svolga contemporaneamente alle altre consultazioni. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data o modifica quella già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, le attività e le operazioni referendarie conservano efficacia.

Art. 12

(Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali)

1. Quando la richiesta di referendum è effettuata da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

2. Nella richiesta referendaria i consiglieri regionali sottoscrittori designano, tra di loro, tre rappresentanti. Questi ultimi curano il deposito della richiesta presso l'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di Presidenza, redige apposito verbale attestante il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e la designazione dei rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti. I tre rappresentanti eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale.

3. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri contenente il quesito referendario, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando il relativo referendum a norma dell'articolo 11.

4. Salvo quanto disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per l'iniziativa referendaria popolare.

Art. 13

(Uffici provinciali ed ufficio regionale per il referendum)

1. Presso ciascun tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto che indice il referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la cancelleria del tribunale mentre l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio regionale per il referendum di cui al comma 6, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di referendum o i rappresentanti di cui all'articolo 6 possono prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

6. Presso la corte d'appello di Milano è costituito l'ufficio regionale per il referendum. Esso è composto da una sezione della corte d'appello, designata dal presidente della stessa corte, entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto d'indizione del referendum.

7. L'ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari. Per l'esecuzione dei calcoli, l'ufficio è assistito da esperti designati dal presidente della corte d'appello.

8. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.

9. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.

10. L'ufficio regionale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

11. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici provinciali o all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 7, prima di procedere agli accertamenti previsti.

12. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed un rappresentante dei promotori del referendum.

13. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato da un notaio, ovvero dal presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure dai promotori del referendum.

Art. 14

(Schede per il referendum)

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, ben evidenti, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «SI» - «NO».

3. Qualora si debba procedere allo svolgimento contestuale di referendum su più deliberazioni legislative statutarie, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni legislative statutarie sottoposte a referendum.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15

(Svolgimento)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno, salvo il caso di abbinamento con altre consultazioni elettorali ai sensi dell'articolo 11.

Art. 16

(Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza)

1. Per la validità della consultazione referendaria non è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, promulga la legge statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:» cui segue il testo della legge. In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.».

3. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SI» la deliberazione legislativa statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione legislativa statutaria non approvata dal referendum decade.

Art. 17

(Sospensione dei termini a seguito di impugnatione governativa)

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la

questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria, la notizia dell'avvenuta notificazione del ricorso è immediatamente comunicata dal Presidente del Consiglio regionale ai rappresentanti dei sottoscrittori del referendum ed è tempestivamente pubblicata mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Regione.

2. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 1, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 2 è sospesa ed ogni attività ed operazione relativa al referendum, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, è preclusa.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari infondata o ritenga inammissibile la questione di legittimità, le attività e le operazioni referendarie eventualmente già compiute sono fatte salve e il termine per la proposizione del referendum riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a cura del Presidente della Regione, della notizia dell'avvenuto deposito della decisione della Corte costituzionale.

4. Nel caso in cui la Corte costituzionale accolga in tutto o in parte la questione di costituzionalità, le attività e le operazioni referendarie già compiute perdono efficacia e il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare.

Art. 18 (Mutamento dell'oggetto del referendum)

1. Entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa statutaria.

2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la deliberazione legislativa statutaria si considera come nuova deliberazione legislativa ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'articolo 2. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa statutaria oggetto di modifica perdono efficacia, a condizione che i mutamenti non siano meramente formali.

Art. 19 (Sospensione dei termini del referendum a seguito di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale)

1. In caso di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale, le operazioni referendarie sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio.

2. Ai sensi dell'articolo 11, qualora l'Ufficio di Presidenza ab-

bia dichiarato la regolarità della richiesta di referendum, il referendum può essere indetto e avere luogo contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.

Art. 20 (Disposizioni finali)

1. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

2. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni).

Art. 21 (Spese per lo svolgimento del referendum)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione.

Art. 22 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento del referendum confermativo previsto dalla presente legge, si provvederà con ulteriore disposizione di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 novembre 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/465 del 20 novembre 2007)